



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 251 SETTORE I.C.T. SMART CITY RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 03/05/2016

OGGETTO: Proroga della graduatoria relativa alla ricerca di giovani studenti per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 543 del 5.5.2010 del Dirigente del Settore Risorse Umane e S.I., con la quale è stata approvata la graduatoria concernente la ricerca di giovani studenti per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, indetta con bando prot. n. 3274 del 18.1.2010;

viste:

- la determinazione n. 627 del 19.4.2011 con la quale l'efficacia della suddetta graduatoria è stata prorogata di un anno (fino al 4.5.2012);
- la determinazione n. 325 del 21.3.2012 con la quale l'efficacia della suddetta graduatoria è stata proroga di un ulteriore anno (fino al 4.5.2013);
- la determinazione n. 486 del 24.4.2013 con la quale l'efficacia della suddetta graduatoria è stata prorogata di un ulteriore anno (fino al 4.5.2014);
- la determinazione n. 320 del 31.3.2014 con la quale l'efficacia della suddetta graduatoria è stata prorogata di un ulteriore anno (fino 4.5.2015);
- la determinazione n. 567 del 30.4.2015 con la quale l'efficacia della suddetta graduatoria è stata prorogata di un ulteriore anno (fino 4.5.2016);

precisato che la suddetta graduatoria è finalizzata a soddisfare, tramite l'utilizzo dei buoni lavoro (cd. "vouchers") del valore di € 10,00.= ciascuno (come corrispettivo di 1 ora di lavoro), esigenze temporanee del Comune di Treviso in occasione di *"manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà"* (art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276);

considerato che attualmente permane l'esigenza di soddisfare le richieste di vari Settori in relazione ai servizi che debbono essere offerti al pubblico (in particolare, in occasione delle numerose manifestazioni sportive e culturali che ogni anno vengono organizzate);

tenuto conto che sarebbe antieconomico avviare una nuova procedura di ricerca di candidati per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio;

ritenuto, pertanto, opportuno prorogare di un ulteriore anno l'efficacia della graduatoria in oggetto;

viste altresì le modifiche in materia di lavoro accessorio introdotte dalla legge n. 92/2012 (cd. riforma del lavoro), le quali hanno comportato uno snellimento del quadro normativo attraverso l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all'istituto;

dato atto che il nuovo art. 48 del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81, prevede che *"per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile ... omissis"*;

vista la circolare del Ministero del Lavoro 18.1.2013 n. 4 ad oggetto *"legge n. 92/2012 - modifiche all'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003 - lavoro accessorio"*;

riscontrato che, a seguito delle modifiche in materia di lavoro accessorio, introdotte dalla legge n. 92/2012, non trovano più applicazione le precedenti limitazioni previste dall'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare di un anno l'efficacia della graduatoria di merito concernente la ricerca di giovani studenti per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio, approvata con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 543 del 5.5.2010;
- 2) di stabilire che, per effetto della suddetta proroga, la validità della graduatoria cessa alla data del 4.5.2017;
- 3) di precisare che, secondo quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla legge 28.6.2012 n. 92, lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato, prescindendo dal requisito dell'età e dello status di studente, in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, ricreative o caritatevoli, di lavori di emergenza o di solidarietà o di altre iniziative di analoga natura;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA